



COMUNE DI TORREBELVICINO

36036 Piazza Aldo Moro, 7

tecnico@comune.torrebelticino.vi.it tel. 0445-662104

Alberi e siepi prospicienti le strade

Si ricorda che:

ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Regolamento di Polizia Rurale (C.C. 48/15), "i proprietari, gli affittuari e i titolari di un diritto di godimento su terreni e/o fabbricati, confinanti o prospicienti le vie pubbliche o ad uso pubblico hanno

obbligo di mantenere sgombro da alberi ed arbusti il bordo delle strade suddette, entro una fascia minima profonda 3 metri a monte e a valle della sede stradale,

misurata orizzontalmente a partire dal confine di proprietà stradale. Hanno altresì l'obbligo di eliminare, oltre tale fascia, ogni alberatura che, per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale in previsione di eventi meteorologici intensi....

Le sanzioni applicabili sono Min/Max € 25,00/€ 500,00 Sanzione accessoria: RIPRISTINO

ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Regolamento di Polizia Rurale, "i proprietari, gli affittuari e i titolari di un diritto di godimento su terreni e/o fabbricati, confinanti o prospicienti la pubblica via, hanno l'

obbligo di provvedere allo sfalcio e/o all'estirpamento delle erbe e a tenere puliti e sgombri i suddetti siti

in modo tale da evitare pericoli per la circolazione, degrado dello stato dei luoghi e pericolo d'incendio.

Le sanzioni applicabili sono Min/Max € 50,00/€ 500,00 Sanzione accessoria: RIPRISTINO

Ai sensi dell'art. 56 Qualora l'autore della violazione o la persona solidamente responsabile non adempiano a quanto ordinatogli, l'organo competente dispone d'ufficio l'esecuzione degli interventi ritenuti necessari ponendo le spese a carico degli inadempienti.

Si ricorda, inoltre, che:

ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana (C.C. 35/15), "I proprietari, locatari, concessionari e amministratori dei fondi confinanti con le aree pubbliche urbane

devono mantenere le siepi ed i rami all'interno del confine di proprietà

in modo da non limitare la fruizione delle aree pubbliche o di uso pubblico e da non restringere o danneggiare la viabilità urbana veicolare e pedonale e la relativa visibilità, e comunque in modo da non nascondere o compromettere la leggibilità della segnaletica stradale. Devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto delle intemperie o per qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo per le aree di proprietà pubblica;

ai sensi dell'art. 14 comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana (C.C. 35/15), "

Sono obbligati alla pulizia dalle foglie dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti....

Le sanzioni applicabili sono Min/Max € 25,00/€ 500,00 Sanzione accessoria: MESSA IN SICUREZZA / RIPRISTINO

Ai sensi dell'art. 47 comma 5, "Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.